



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

3003 Berna, 12 marzo 1970

Circolare del Dipartimento federale
 di giustizia e polizia alle Autorità
 tutorie e ai Tribunali civili dei
 Cantoni

Conc.: DF concernente gli averi in Svizzera di stranieri o
 di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose
 o politiche del 20 dicembre 1962 (RU 1963, 443).

Signore e Signori,

Fidandosi della stabilità economica e politica del nostro paese, un numero crescente di persone perseguitate per cause razziali, religiose o politiche hanno depresso averi in Svizzera fin dall'anno 1930. Per paura di misure draconiane in vigore nel loro paese, esse hanno mantenuto il più possibile segreti questi depositi effettuati, per loro stesse o congiunti, presso banche, compagnie d'assicurazione, avvocati, notai, società fiduciarie, amici con i quali erano in relazione d'affari. Molti di questi deponenti sono stati sterminati, spesso insieme alle loro famiglie, e per alcuni di essi e dei loro eredi eventuali, si è senza notizie, cosicchè i depositari non sanno a chi appartengono gli averi a loro confidati. Che cosa fare dei beni che nessuno reclama o i cui aventi diritto non ne conoscono l'esistenza?



Il nostro paese e i suoi cittadini non intendono arricchirsi alle spese delle infelici vittime delle persecuzioni razziali, religiose o politiche, per cui, in tali condizioni, era necessario completare la legislazione in vigore con un regime speciale.

Il decreto federale del 20 dicembre 1962, entrato in vigore il 1^o settembre 1963, la cui validità è limitata a 10 anni, ha come scopo:

- a. d'allestire **uno stato** degli averi che entrano in considerazione, d'assicurare la gestione dei beni per mezzo di curatele, se possibile, di rimettere questi beni ai loro proprietari o agli eventuali aventi diritto di quest'ultimi;
- b. d'introdurre, se del caso, la procedura per dichiarazione di scomparsa del proprietario e di provvedere alla liquidazione successorale dei suoi averi;
- c. di versare i fondi mancanti d'eredi legittimi a un fondo istituito dal Consiglio federale, la cui utilizzazione sarà a suo tempo regolata dall'Assemblea federale.

Ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza d'esecuzione del 10 giugno 1963, la Divisione della giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia ("Ufficio per gli averi di stranieri scomparsi": detto, in seguito, Ufficio) è l'Autorità competente prevista nel decreto federale.

Dopo aver allestito lo stato degli averi dichiarati, l'Ufficio ha proposto all'Autorità tutoria del luogo ove si trovano gli averi più importanti l'istituzione di un curatore per l'amministrazione delle sostanze. Alcuni Cantoni hanno istituito delle curatele speciali secondo i casi, mentre le Autorità tutorie dei Cantoni nei quali si trova la maggior parte degli averi dichiarati hanno nominato a tale effetto il curatore generale designato dal Consiglio federale, signor dr. H. Häberlin, ex-direttore della Banca cantonale di Turgovia, Weinfelden.

Le indagini esperite dai curatori e dall'Ufficio per determinare la dimora e la sorte dei proprietari o dei loro aventi causa, hanno sovente permesso di rimettere agli aventi diritto i fondi loro appartenenti. Ma nella maggior parte dei casi, le ricerche non hanno dato alcun risultato. Conformemente alle norme del decreto federale, l'indagine ha dovuto essere lasciata in sospeso in certi casi, perchè c'era motivo d'ammettere che essa avrebbe potuto essere di pregiudizio per le persone ricercate (art. 8, cpv. 3, DF).

Il termine di due anni dalla nomina del curatore, prescritto dall'art. 8, cpv. 1, DF, essendo oramai scaduto, occorre applicare le seguenti misure:

- a. procedura di dichiarazione di scomparsa
- b. apertura della successione.

La procedura di dichiarazione di scomparsa (art. 8 DF)

Se, nel biennio seguente la nomina del curatore, non si ritrovano nè il proprietario nè i suoi aventi diritto, si deve iniziare la procedura di scomparsa, con effetto per gli averi in Svizzera, salvo restando il proseguimento di altre misure prese in virtù dell'art. 5. L'istanza per la dichiarazione di scomparsa va presentata al giudice del luogo, ove fu istituita la curatela, dall'Autorità tutoria che ha nominato il curatore o da coloro che derivano diritti dal decesso (art. 8, cpv. 1, DF). Se il proprietario era domiciliato in Svizzera, è competente per la dichiarazione di scomparsa il giudice del suo ultimo domicilio svizzero (art. 8, cpv. 2, DF).

Speciale attenzione merita l'art. 8, cpv. 3, DF:
"La procedura tuttavia non va eseguita quando sia ammissibile

che essa possa cagionare inconvenienti ai ricercati".

Ai sensi delle norme del DF e delle spiegazioni precedenti, le Autorità tutorie, d'intesa con i curatori da esse nominati, daranno inizio senza ritardo alla procedura di dichiarazione di scomparsa presso i giudici civili competenti. La diffida ai proprietari o ai loro eredi eventuali di annunciarsi nel termine di un anno sarà pubblicata non solo negli organi ufficiali cantonali, ma anche nel Foglio federale svizzero e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essendo dato lo scopo umanitario della procedura, questi due ultimi organi non percepiranno eccezionalmente alcuna tassa per le pubblicazioni.

Apertura della successione (art. 9 DF)

L'art. 9 DF è applicabile dopo esecuzione della procedura di dichiarazione di scomparsa. Esso recita:

"Se è accertata la morte del proprietario, o se questi è stato dichiarato scomparso o morto da un'Autorità competente, deve essere aperta la successione nel luogo, ove è stata istituita la curatela. La successione è limitata agli averi in Svizzera".

Questa procedura si basa sull'art. 555 del codice civile secondo cui gli aventi diritto sono diffidati, mediante sufficienti pubblicazioni, ad annunciarsi entro il termine di un anno (grida per ricerca di eredi).

Sono considerati come mancanti d'eredi legittimi i beni allestiti dall'Ufficio, solamente se anche la grida per ricerca d'eredi non ha dato alcun risultato positivo. Questi beni saranno allora consegnati dai depositari ai Servizi

federali di cassa e di contabilità, in favore del fondo istituito dal Consiglio federale. Le Autorità tutorie inviteranno a tempo opportuno i depositari a vendere nel miglior modo possibile gli effetti (azioni, obbligazioni, buoni di cassa, eccetera), ad amministrare le monete d'oro svizzere e straniere, a incassare gli averi su conto corrente e su libretti di risparmio e di deposito, a realizzare i gioielli, i quadri, libri, eccetera, e a farne un conto dettagliato. Il controvalore in franchi svizzeri sarà in seguito versato a credito del conto qui sotto indicato dei Servizi federali di cassa e di contabilità, Berna.

Aggiungiamo qualche osservazione circa la procedura di dichiarazione di scomparsa e l'apertura della successione:

Gli averi dichiarati dai depositari furono collocati in Svizzera or fanno 30 anni e più. Siccome gli incarti di tale epoca non esistono più, i depositari hanno generalmente potuto dare soltanto informazioni incomplete circa i loro clienti. Bisogna inoltre considerare che durante la seconda guerra mondiale, migliaia di persone furono sterminate, spesso insieme ai loro congiunti, a causa della loro razza, religione o delle loro convinzioni politiche. Tra queste persone sterminate si trovano particolarmente gli Israeliti che rappresentano la maggior parte dei proprietari d'averi dichiarati. In seguito agli eventi di guerra o agli atti di violenza, i documenti probativi furono distrutti o sono spariti. Si può ammettere con una probabilità che è quasi certezza che se la procedura di dichiarazione di scomparsa non darà alcun risultato positivo, la diffida agli eredi d'**annunciarsi** entro il termine di un anno (art. 9, DF) non potrà avere un migliore successo. Per il resto la grida per ricerca d'eredità non solo ritarderà inutilmente l'esecuzione del DF, ma causerà pure delle spese supplementari, ciò che sicuramente non risponde alla volontà della legge.

Per quanto secondo le norme legali, le due procedure (dichiarazione di scomparsa e apertura della successione, art. 8 e 9 DF) debbano essere eseguite successivamente, questo modo non sarebbe punto conforme al senso e allo scopo del DF, perchè sarebbe irrazionale e contrario all'interesse delle Autorità e persone in causa. Per questi motivi raccomandiamo di procedere simultaneamente alla pubblicazione concernente la dichiarazione di scomparsa e la grida per ricerca d'eredi eventuali.

Secondo l'art. 7, cpv. 1, dell'ordinanza d'esecuzione del 10 giugno 1963, se dall'inventario degli averi dichiarati eseguito dall'Ufficio risulta che la loro importanza non giustifica gli altri provvedimenti previsti nel DF, la procedura è temporaneamente sospesa. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha fissato a fr. 1000.-- la somma fino al cui ammontare gli averi dichiarati sono considerati di poca importanza. Di conseguenza gli averi che non eccedono questo importo non danno luogo, nè alla procedura di dichiarazione di scomparsa, nè a quella d'apertura della successione. Essi sono considerati come beni privi d'eredi legittimi. Questo sia detto sotto riserva che durante la durata d'applicazione del DF altri averi dichiarati per conto del medesimo proprietario non siano così importanti da giustificare la continuazione della procedura su ordine dell'Ufficio (art. 7, cpv. 2, ordinanza d'esecuzione), oppure che nessuno degli aventi diritto s'annunci ulteriormente.

Le Autorità tutorie inviteranno i depositari a versare gli averi di poca importanza sul fondo istituito dal Consiglio federale in virtù dell'art. 12, cpv. 1, DF, cioè sul conto corrente postale n. 30/520 in favore del conto 5.529.042.004/9 "Erblose Vermögen" (beni privi di eredi legittimi) dei Servizi federali di cassa e di contabilità (Sezione titoli e investimenti), Berna. Gli averi di poca importanza dovranno senz'altro essere versati su questo conto, qualora ciò non fosse stato sin qui effettuato.

L'Ufficio risponderà volentieri alle questioni che potrebbero essergli sottoposte nei riguardi della presente circolare.

Vogliate gradire, Signore e Signori, l'espressione della nostra perfetta stima.

DIPARTIMENTO
FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

L. van Meel